

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE N. 10 DEL 05/01/2022**

### **OGGETTO**

DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA VERTENZA R.G. N. 3256/2021 AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E LA SIG.RA C.D. IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 212/21

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 01.07.2019 veniva acquisita al prot. n. 66789 dell'ULSS 8 “Berica” la richiesta (non quantificata) della sig.ra C.D., volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un errato trattamento sanitario avvenuto in occasione di un intervento chirurgico di appendicectomia laparoscopica eseguito in data 30.03.2018 presso l'Ospedale di Arzignano.

Il sinistro in oggetto rientra tra i danni in gestione diretta aziendale, secondo il modello introdotto dalla DGRV n. 573/2011 e ss.mm. ed integrazioni.

Nelle more dell'istruttoria del sinistro, in data 22.10.2020 (prot. n. 6635), la sig.ra C.D. notificava all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. 150/2020), al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente per i danni patiti, come sopra indicato.

L'Ente, con deliberazione n. 148 del 05.02.2020, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza.

Il procedimento di istruzione preventiva si concludeva con il deposito della CTU a firma della dott.ssa Paola Confortin (Medico legale) e del dott. Saverio Pianalto (ausiliario specialista), i quali ravvisavano delle criticità nell'operato dei sanitari che ebbero in cura la ricorrente; nello specifico veniva evidenziata una non condivisibile indicazione all'intervento chirurgico, venivano accertati l'impiego di una tecnica chirurgica inadeguata ed un errato posizionamento della ricorrente sul tavolo operatorio, che determinavano nei confronti di quest'ultima un danno biologico permanente complessivamente quantificabile nella misura del 19%.

Il CTP aziendale dr. Vito Cirielli condivideva le valutazioni operate dal CTU e, considerato il nesso causale certo tra i danni lamentati dalla sig.ra C.D. e la condotta dei sanitari, suggeriva la definizione bonaria della vertenza.

All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, in data 30.07.2021 (prot. n. 79722), la medesima sig.ra C.D. notificava all'Ente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. 3256/2021) al fine di ottenere la condanna dell'Ente per i danni patiti, come sopra descritto, quantificandoli nell'importo complessivo di euro 92.000,00, comprensivo di interessi e rivalutazione, spese di CTU e spese legali.

L'Ente, con deliberazione n. 1495 del 26.08.2021, autorizzava la costituzione in giudizio e confermava l'incarico difensivo all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza.

L'avv. Messuri, con comunicazione prot. n. 100868 del 04.10.2021, rappresentava all'Ente la convenienza di definire in via transattiva la vertenza, anche al fine di evitare i maggiori costi connessi alla prosecuzione del giudizio, il cui esito negativo per l'Azienda era pressoché certo; a tal fine, considerato congruo con le risultanze della CTU l'importo richiesto da controparte con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., formulava una proposta di definizione della lite nei limiti di tale importo, suggerendo di avviare la trattativa offrendo la somma omnicomprensiva di euro 68.000,00, corrispondente al solo danno biologico e alle spese legali, escludendo la componente morale pure richiesta da parte avversa.

Nella seduta del 19.12.2021 il Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) accoglieva la proposta di definizione del sinistro per l'importo omnicomprensivo massimo di euro 92.000,00, con avvio delle trattative con la controparte sulla base dell'importo di euro 68.000,00.

Con nota ricevuta dal CVS in data 04.11.2021 (prot. n. 113160), la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei termini espressi dal medesimo CVS.

In esito alle trattative condotte con la controparte, l'avv. Messuri, con comunicazione dell'01.12.2021, rappresentava la disponibilità della sig.ra C.D. a definire la vertenza con l'Azienda mediante il versamento, da parte di quest'ultima, dell'importo onnicomprensivo di euro 75.000,00, evidenziando la convenienza per l'Ente di conciliare in questi termini la lite.

In data 22.12.2021 veniva acquisito al prot. n. 131500 il verbale di transazione e accordo sottoscritto dalla sig.ra C.D. e dall'avv. Giovanni Stefano Messuri in rappresentanza dell'Azienda ULSS 8 Berica, avente ad oggetto la composizione della vertenza mediante la corresponsione alla sig.ra C.D. della somma onnicomprensiva di euro 75.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, e contenente la rinuncia (con reciproca accettazione) del procedimento R.G. 3256/2021 pendente avanti al Tribunale di Vicenza.

Si propone, quindi, al fine di evitare aggravii di spesa, di prendere atto del menzionato verbale di transazione e accordo sottoscritto tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione nei termini ivi stabiliti.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;  
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto del verbale di transazione e accordo acquisito al prot. n. 131500 del 22.12.2021 sottoscritto tra l'Azienda ULSS 8 “Berica” e la sig.ra C.D., agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente avanti al Tribunale di Vicenza, procedimento R.G. n. 3256/2021;
2. di dare esecuzione al verbale di transazione e accordo di cui al precedente punto, corrispondendo alla sig.ra C.D. la somma onnicomprensiva di euro 75.000,00 secondo le modalità definite nel medesimo atto;
3. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 “Fondo rischi autoassicurazione anno 2022”;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---